



START-UP LEADER

STRUMENTI PER UN EFFICACE AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027



Costi semplificati per la rendicontazione delle Spese del personale dei GAL

Intervento del PSP "SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale"

Documento di indirizzo



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale
Nazionale 2014-22
Piano di azione 2024
Scheda progetto CREA 19.1 "Rete LEADER"**

Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Gruppo di lavoro: Filomena Izzi, Fabio Muscas, Roberta
Ciaravino

Autori: Filomena Izzi (cap.1, 3, 4 e allegato), Fabio Muscas (cap.
1 e 2)

Data: Marzo 2024



Sommario

1. Premessa	4
2. Compiti e struttura organizzativa del GAL.....	5
3. Opzioni di Costo Semplificato per la rendicontazione delle spese di personale del GAL.....	7
<i>3.A Metodologia basata sull'utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL.....</i>	<i>7</i>
<i>3.B Metodologia basata sul Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>	<i>10</i>
<i>3.C Metodologia basata su unità di costo standard per i servizi di consulenza RRN - ISMEA</i>	<i>11</i>
<i>3.D Metodologia basata sul tasso forfettario del 20%.....</i>	<i>12</i>
4. Riferimenti normativi e di indirizzo.....	12
ALLEGATO 1 – coefficiente correttivo	13



1. Premessa

Nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, il FEASR finanzia l'attuazione di Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) LEADER presentate e gestite da Gruppi di Azione Locale (GAL), ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 2021/1060,

Le schede intervento del PSP, declinate poi nei Complementi di programmazione per lo sviluppo rurale regionale (CSR), disciplinano rispettivamente i requisiti per l'accesso al "Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER" - SRG05 e "l'Attuazione delle strategie di sviluppo locale" - SRG06.

Nell'attuazione degli interventi si presenta l'esigenza, per le Autorità di Gestione regionali (ADG) e per i GAL, di semplificare la rendicontazione dei costi del personale impiegato nella realizzazione delle strategie, coerentemente con le raccomandazioni della Corte dei conti Europea e della Commissione europea (CE) di estendere l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi al posto del rimborso a «Costi Reali». Con le opzioni di costi semplificate (OCS) non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi di spesa e di pagamento; pertanto, si riducono notevolmente gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari in sede di rendicontazione e delle strutture responsabili dei controlli ed il rischio di errori.

A seguito del percorso intrapreso con le Autorità di Gestione Regionali durante la seconda metà del 2023, considerata l'impossibilità di ottenere un tasso forfettario calcolato sulla base dei dati storici 2014-2022 dell'avanzamento della spesa della sottomisura 19.2 e 19.3, su quanto erogato dalla sottomisura 19.4, si è deciso, su esplicita richiesta delle ADG, di predisporre un documento di indirizzo, contenente proposte di metodologie di costi semplificati utili per rendicontare le spese del personale dei GAL.

Considerata l'eterogeneità presente nelle Regioni e nelle forme contrattuali adottate per il personale presente nei diversi GAL italiani, che si riferiscono a vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro afferenti settori diversi, non è possibile utilizzare un unico metodo di OCS.

Perciò, il presente documento ha l'obiettivo di proporre ed illustrare le diverse tipologie di OCS utilizzabili per la rendicontazione delle spese del personale dei GAL che possono essere adottate coerentemente con le specificità regionali e dei GAL stessi. Le proposte sono in linea con la regolamentazione comunitaria e nazionale applicabile, con particolare riferimento agli artt. 53, 54 e 55 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Successivamente alla scelta della metodologia più opportuna e confacente al proprio caso, ogni ADG regionale dovrà, eventualmente, "personalizzare" la metodologia ed inserirla nei rispettivi "documenti di attuazione" dell'intervento SRG06 Leader

Gli indirizzi del presente documento, adeguatamente inseriti nelle disposizioni attuative degli interventi regionali, possono essere applicati sia per la semplificazione dei costi del personale dei GAL sia alle altre forme di cooperazione beneficiarie di contributo di fondi SIE.

Questo documento è strutturato nei seguenti capitoli:

- 2. vengono descritti ruoli, compiti e organizzazione dei GAL;
- 3. sono riportate le proposte di metodologie di unità di costi standard per la rendicontazione del personale dei GAL;
- 4. riferimenti normativi e di indirizzo;
- Allegato 1 – Modalità di calcolo del Coefficiente di fattore correttivo.

Con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese per viaggi e soggiorni, sostenute dal personale dei GAL, si rimanda al documento di indirizzo della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", scaricabile al seguente link https://www.innovarurale.it/it/documenti?combine=costi+semplificati+&type_1=All..



2. Compiti e struttura organizzativa del GAL

Nella programmazione dei fondi Europei i GAL hanno il compito di elaborare ed attuare nei territori di propria competenza le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) come definite nell'art.32 del Regolamento (UE) 2021/1060.

I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale e svolgono in esclusiva i compiti seguenti¹:

- sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- valutare l'attuazione della strategia.


Qualora i GAL svolgano compiti non contemplati dall'elenco precedente e che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, o dell'organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali GAL sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo².

I GAL si costituiscono nelle forme giuridiche previste e definite dal Codice civile al fine di garantire la giusta rappresentanza e l'organizzazione interna delle attività, definita in uno Statuto e un Regolamento interno.

Nella sua costituzione e acquisizione della forma giuridica, il GAL segue un processo partecipativo teso a coinvolgere, sin dalle primissime fasi del processo, tutti i possibili gruppi d'interesse nel rispetto delle indicazioni regolamentari.

Dall'analisi delle forme giuridiche dei GAL operanti in Italia nel 2014-2022 risulta predominante la tipologia "Società consortile a responsabilità limitata" con cui si sono costituiti circa il 50% dei 200 GAL selezionati, seguita a distanza considerevole (17%) dalla tipologia "associazioni senza scopo di lucro" (figura 1).

Fig.1 - Forme societarie GAL 2014-2022 (elaborazioni e dati Rete Leader)



Generalmente i GAL sono composti dai propri soci (o membri), dagli organismi decisionali (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo) e dal personale tecnico, le cui dimensioni, funzioni, organizzazione interna e modalità di selezione degli eventuali collaboratori sono specificate nello statuto e/o nel documento strategico in cui viene dimostrata anche la propria adeguatezza nella gestione dei fondi pubblici.

¹ Par 3. Art. 33 Reg. UE 2021/1060

² Par 4. Art. 33 Reg. UE 2021/1060



In particolare, lo Statuto (qualsiasi sia la forma giuridica del GAL) dovrebbe definire la base delle attività e funzionamento del GAL, il numero e la composizione dei membri, la composizione del Consiglio di Amministrazione o degli organi decisionali, nonché le Assemblee generali e le relative procedure decisionali (figura 2).

La struttura tecnico/amministrativa del GAL generalmente si occupa dell'elaborazione e pubblicazione dei bandi, delle attività ordinarie/forniture e delle relative richieste di pagamento, procede alle verifiche, pagamenti delle prestazioni effettuate ovvero dei beni acquisiti.

Relativamente al personale del GAL, di solito viene nominato il responsabile del GAL (Direttore) dall'organo decisionale, che insieme agli altri componenti del personale, può fornire supporto nell'elaborazione di un piano di progetto e in una richiesta di finanziamento da sottoporre all'eventuale Consiglio di Amministrazione. Il responsabile del GAL svolge un ruolo centrale nei processi di preparazione e selezione dei progetti, nonché nel sostenere e supervisionare il personale del GAL nell'espletamento delle loro mansioni quali attività di consulenza, animazione, pagamenti, amministrazione, cooperazione e monitoraggio e valutazione.


Di norma, i profili che si riscontrano all'interno del GAL sono:

- direttore/coordinatore,
- responsabile amministrativo finanziario,
- responsabile dell'animazione e comunicazione,
- consulenti per i progetti, per le imprese e per la cooperazione,
- personale di segreteria.

Le figure descritte, appartenenti in linea di massima alla struttura del GAL, hanno una funzione definita e descritta nello Statuto o, come nella maggior parte dei casi è avvenuto, nel Regolamento interno in cui viene anche definito la tipologia contrattuale applicata alle diverse categorie.

I trattamenti economici del personale del GAL sono disciplinati nel rispetto dei pertinenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento che possono afferire a settori diversi, in base alla natura giuridica dei GAL, tra i quali si segnalano i più pertinenti come ad esempio: Commercio Terziario, Comparto funzioni locali, Enti e istituzioni private.

Fig. 2: Organigramma tipico dei GAL





3. Opzioni di Costo Semplificato per la rendicontazione delle spese di personale del GAL

Nel presente capitolo si propongono alcune metodologie di unità di costi standard (UCS) di rendicontazione delle spese del personale dei GAL, facendo riferimento alla semplificazione prevista dai seguenti articoli del Reg. (UE) 1060/2021:

- A. l'art. 55 – comma 2 “*Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni*”, che per determinare i costi diretti per il personale, consente di calcolare una tariffa oraria *dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720³ ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale*. I “*più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale*” possono essere estrapolati da più fonti, ad esempio, dal contratto di lavoro in essere, tenendo conto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e di altri versamenti obbligatori, dalle buste paga oppure possono essere desunti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), del settore di riferimento. Quest’ultima rappresenta una fonte normativa attraverso cui organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Nel presente documento si considera la retribuzione tabellare, prevista nei CCNL, al fine di determinare il costo orario standard del personale.
- B. art. 53 - comma 3 punti c) e d) “*Forme di sovvenzioni*”, prevede che, gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, dello stesso articolo, possono essere stabiliti *conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro e nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni*. Pertanto, possono essere applicati metodi di OSC per tipi analoghi di operazioni nell’ambito di un sistema finanziato su scala nazionale, conformemente anche alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese allo sviluppo rurale 2014-2020”⁴,
- C. art. 55 - comma 1 “*Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni*” che consente di calcolare i costi diretti per il personale ad un tasso forfettario fino al 20% degli altri costi diretti.

3.A Metodologia basata sull’utilizzo della retribuzione tabellare dei CCNL

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si calcola la “*tariffa oraria dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno*” (art. 55 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021).

Una fonte utilizzabile, per reperire il costo del lavoro, può essere rappresentata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro⁵ vigente del settore di riferimento. In questo caso devono essere considerati gli importi, delle retribuzioni tabellari, stabiliti nei CCNL in relazione alla qualifica del lavoratore (es. impiegato, quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta.

Pertanto, la formula per la quantificazione del **costo standard unitario orario** è la seguente:

$$\frac{(\text{Retribuzione tabellare mensile del CCNL}) \times 12 \text{ mesi}}{1.720 \text{ (Numero di ore produttive annuali)}} + \frac{(\text{Retribuzione tabellare mensile}) \times 12 \text{ mesi}}{1.720 \text{ (Numero di ore produttive annuali)}} \times \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$$

La retribuzione tabellare rappresenta l’importo di base definito dal CCNL del settore di riferimento per lo specifico livello di inquadramento del personale, oggetto di rendicontazione; l’importo non comprende gli elementi *ad personam* del costo di lavoro dipendente: indennità forfettarie, gli scatti di anzianità, i benefit aggiuntivi, liberalità o altre forme di riconoscimento extracontrattuale non derivanti dalle previsioni normative e retributive dei contratti di lavoro corrisposti continuativamente.

³ “Questa cifra è basata sulla media delle ore di lavoro settimanali degli Stati membri moltiplicata per 52 settimane e da cui sono state dedotte le ferie annuali retribuite e la media dei giorni festivi annuali”. (Cfr. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie” Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 200/21)

⁴ Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020. Link <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1565>

⁵ Si suggerisce il sito istituzionale del CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale. Link <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro>



La retribuzione tabellare deve essere moltiplicata per 12 mesi per ottenere il valore annuale (oppure per 13 mensilità laddove non è considerata la tredicesima mensilità nella tabella del CCNL).

Nella formula suddetta, alla retribuzione tabellare è applicato un *fattore correttivo* che tiene conto dell'aggiunta degli oneri differiti e riflessi (es. quota TFR, contribuzione INAIL e INPS, ...), stimati sulla base della normativa italiana vigente, pari al 40% (si veda l'allegato 1).

Il costo del personale dei GAL verrà, quindi, determinato moltiplicando il costo unitario standard orario per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate, che emergeranno da specifica documentazione che tenga traccia della presenza e delle attività svolte dal lavoratore.

Quando si applica la tariffa oraria così calcolata il numero complessivo di ore dichiarate per persona, per un determinato anno, non può superare il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria (1.720 ore).

L'utilizzo di tale semplificazione determina la definizione di una UCS orario del personale; pertanto, per la verifica amministrativo/contabile dovrà essere prodotta la documentazione utile a dimostrare le ore effettivamente lavorate (es. timesheet, registri, report, ecc.) nonché la documentazione ("i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati", in questa ipotesi il CCNL) atta a dimostrare la corretta definizione dell'unità di costo standard orario. Mentre il valore di 1.720 ore è un "tempo lavorativo annuo standard" che non deve essere dimostrato.

Ai fini dell'applicazione della metodologia suddetta, si fa presente che le principali tipologie di CCNL di riferimento per i GAL sono risultati essere i seguenti:

- CCNL Settore Commercio, Categoria Terziario
- CCNL Settore Amministrazione pubblica, Categoria Comparto funzioni locali,

Oltre alle suddette non si esclude l'utilizzo di CCNL di altri settori, come ad esempio il "CCNL Settore Commercio, Categoria Studi professionali, consulenti" per rendicontare altri profili contrattuali che possono essere presenti nell'organico dei GAL.

Box 1 - Personale a tempo parziale/mensile

In caso in cui il GAL si avvalga di personale a tempo parziale, l'art. 55 comma 2, punto a) del Reg. (UE) 1060/2021 consente di applicare lo stesso principio per calcolare la tariffa oraria annuale, utilizzando al denominatore la "corrispondente quota proporzionale a 1.720"; ad esempio per il personale con un contratto a tempo parziale del 50% il denominatore sarà 860 ore; pertanto 860 sarà il numero massimo di ore che può essere dichiarato per il personale in questione. Inoltre, nello stesso regolamento all'art. 55 comma 2, punto b) è previsto che la tariffa oraria possa essere calcolata "dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata, in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego)".

Box 2 – Tassi forfettari applicabili ai costi diretti ammissibili per il personale

Quando si utilizza la "regola delle 1720 ore" la tariffa oraria così ottenuta è considerata alla stregua di un costo unitario che può essere utilizzato sia per il rimborso delle spese relative ai costi per il personale ma anche per calcolare tutti i costi indiretti, ad esempio applicando il tasso forfettario del 15%, conformemente all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060, oppure per calcolare tutti gli altri costi ammissibili residui (applicando il tasso forfettario del 40% di cui all'art. 56 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060). L'importo complessivo determinato dopo l'applicazione di questi tassi forfettari è considerato anch'esso alla stregua di un costo unitario.

Esempio di calcolo basato sulla metodologia CCNL

Di seguito si riporta un esempio numerico di calcolo del costo unitario standard (Tab.1), considerando la tabella retributiva, suddivisa per inquadramento del personale, contenuta nel CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi⁶, in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026.

⁶ <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>



Tab.1 - Tabella retributiva del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi			
Tabella retributiva A			
Inquadramento	Minimi fino al 8/02/2023	Acconti al 01/03/2023	Nuovi minimi dal 01/03/2023
Quadri	2.699,90 €	52,60 €	2.752,50 €* [*]
Primo Livello	2.248,10 €	47,90 €	2.296,00 €
Secondo Livello	2.012,50 €	41,50 €	2.054,00 €
Terzo Livello	1.793,20 €	35,80 €	1.829,00 €
Quarto Livello	1.618,80 €	31,20 €	1.650,00 €
Quinto Livello	1.511,00 €	29,00 €	1.540,00 €
Sesto Livello	1.408,00 €	25,50 €	1.433,50 €
Settimo Livello	1.283,40 €	22,10 €	1.305,50 €
Op. vendita A	1.563,40 €	29,60 €	1.593,00 €
Op. vendita B	1.392,40 €	25,10 €	1.417,50 €
* Di cui 260,77 indennità di funzione			

Fonte: CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (Cod. CNEL H02H, Data stipula 17/01/2023, data decorrenza 01/02/2023, Data Scadenza Contrattuale 31/01/2026).

Link <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>

Ad esempio, consideriamo l'inquadramento "primo livello" che prevede una retribuzione tabellare pari a 2.296,00 euro. A partire da tale importo si calcola il valore annuale (compresa le 13[^] mensilità) e lo si divide per 1.720 ore. Alla tariffa oraria, così determinata, va aggiunta la percentuale del fattore correttivo che rappresenta una media dei contributi previdenziali ed assicurativi, applicati sulla base della normativa italiana vigente, pari al 40%.

Tab. 2 – Esempio di calcolo del costo unitario standard. CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi vigente

Elementi di calcolo	Retribuzione tabellare mensile (CCNL)	Retribuzione annuale lorda (compresa 13esima)	Retribuzione oraria
	a	$b=a*13$	$c=b/1720$
Tabella retributiva CCNL - Inquadramento 1° livello	2.296,00 €	29.848,00 €	17,35 €
			$d=c*40%$
<i>Coefficiente di fattore correttivo (40%)</i>			6,94 €
Costo orario unitario standard (c+d)			24,29 €

Fonte: nostre elaborazioni su dati CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026

Il costo unitario standard orario così calcolato (24 euro/ora) si moltiplica per il numero di ore effettivamente lavorate dal dipendente del GAL; considerando, ad esempio, che queste ultime, in un anno, ammontano a 1.520 ore, il costo totale del personale da rendicontare risulta essere pari a 36.928,22 euro.

Timesheet - Numero ore produttive annuali del lavoratore	1.520
Costo annuale del lavoratore (UCS*ore lavorate)	36.928,22 €



3.B Metodologia basata sul Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Guida della Commissione Europea alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)⁷ ed il Reg. (UE) 1060/2021 art. 53 comma 3 punto c) e d), suggeriscono l'utilizzo dei costi semplificati, laddove esistono già metodi di OSC per tipi analoghi di operazioni nell'ambito di un sistema finanziato su scala nazionale o di un altro strumento dell'UE.

Per la definizione del costo standard unitario riconoscibile al personale del GAL si può fare riferimento, pertanto, alla *“Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari del personale - CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali - Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'art. 53 (b) del Regolamento (UE)2021/1060, nell'ambito Attuazione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 FSE+ Programmazione 2021-2027”*. La nota è approvata con decreto n. 15 del 29/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁸ e aggiorna e sostituisce la nota metodologica precedente, approvata con decreto n. 406 del 01/08/2018.

La suddetta metodologia è finalizzata alla determinazione di unità di costo standard allo scopo di semplificare le operazioni di rendicontazione in capo agli Enti che presentano interventi a valere sul Programma Nazionale "Inclusione 2021-2027", a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 e cofinanziato con fondi europei, nello specifico Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Pertanto, la quota di sovvenzione pubblica (relativa alla tipologia di costi sulla quale viene applicata l'UCS), da rimborsare agli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari, è calcolata sulla base delle ore effettive realizzate dal personale.

La metodologia di determinazione delle unità di costo standard si basa sui dati del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (triennio 2019-2021), coerentemente con la scelta di molti GAL che disciplinano i trattamenti economici del proprio personale facendo riferimento proprio a questa categoria contrattuale del Settore Amministrazione pubblica. In particolare, il calcolo del costo orario è determinato sulla base dei dati del CCNL del personale non dirigente. L'unità di costo standard è calcolata aggiungendo al costo orario del personale, così determinato, i costi di gestione (riferibili al personale) definiti applicando, allo stesso costo orario del personale, il tasso forfettario di cui all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060:

$\text{UCS} = \text{costo orario dipendente} + 15\% \text{ del costo orario}$

Per la determinazione del costo orario si prende a riferimento il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione delle diverse categorie, trasformate in Aree a partire da aprile 2023 (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione), considerando le varie posizioni economiche di cui alle Tabella di riferimento del CCNL.

Per ciascuna area e posizione economica viene determinato il costo lordo annuo⁹; successivamente tale costo viene diviso per il totale delle ore mediamente lavorabili nell'anno, pari a 1.590 ore, determinate partendo dal monte ore previsto dal CCNL e sottraendo alle stesse le ore relative a: ferie, festività e festività soppresse. Si determina in tal modo il costo orario per ogni profilo di assunzione delle diverse posizioni economiche previste dal CCNL. Al fine di tenere conto degli ulteriori costi di gestione che gli enti beneficiari devono sostenere per l'attuazione dell'operazione, al costo orario, come sopra determinato, si aggiunge un importo pari al tasso forfettario del 15% applicato sul costo orario del personale in questione.

Si riportano, di seguito, le UCS determinate nella nota metodologica approvata dal Ministero del Lavoro, per le diverse aree previste nella classificazione del CCNL Comparto Funzioni Locali vigente (per opportunità si

⁷ Orientamenti sull'uso delle Opzioni Semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimenti europei (FONDI SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01)”

⁸ https://bo-trasparenza.lavoro.gov.it/archivio28_provedimenti-amministrativi_0_150_726_1.html

⁹ Dato da: “retribuzione lorda (che comprende: la retribuzione tabellare che ha conglobato l'indennità di vacanza, l'elemento perequativo (ove non già conglobato nel tabellare), e ove specificato dal CCNL l'indennità di comparto; l'indennità art. 4 -comma 3 del CCNL 16.7.1996); tredicesima mensilità; TFR, Oneri previdenziali, IRAP” (Nota metodologica approvata con decreto n. 15 del 29/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)



è preferito tenere distinte nella tabella le due tipologie di UCS: esclusivamente relative al costo del personale e comprensive del tasso del 15% di costi di gestione, riferibili al personale).

Tab.3 - Costi standard unitari per il personale di GAL, suddivisi per aree

AREE (*)	Costo Standard unitario orario	
	Al netto del tasso forfettario del 15 %	Comprensivo del tasso forfettario del 15 %
AREA DEGLI OPERATORI	18,11 €	20,82 €
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	19,03 €	21,88 €
AREA DEGLI ISTRUTTORI	21,43 €	24,65 €
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	25,80 €	29,67 €

Fonte: Decreto n. 15 del 29/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tabella 3 Calcolo UCS personale dei Comuni Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che applicano il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021. PERIODO da APRILE 2023.

(*) nuova classificazione contrattuale dall'art.78 comma 3 del citato CCNL "Comparto funzioni locali"

Il costo del personale impiegato nel GAL verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario (al netto o al lordo del tasso forfettario del 15% a discrezione delle ADG/dei GAL) per le ore produttive effettivamente lavorate, desumibili, come detto nel paragrafo precedente, da documenti che attestino le ore effettivamente lavorate.

Le UCS riportate nella nota metodologica sono soggette a modifiche in relazione agli aggiornamenti dei trattamenti tabellari e di altre condizioni contrattuali, derivanti dalla contrattazione collettiva o da previsioni normative che impattano sul costo lordo e sulle ore mediamente lavorabili, pertanto, è compito di ADG/GAL, che adottano tali UCS, considerare la versione più recente della nota.

3.C Metodologia basata su unità di costo standard per i servizi di consulenza RRN - ISMEA

Nella struttura organizzativa dei GAL possono essere presenti professionisti impegnati attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate sotto la propria diretta responsabilità e controllo e con l'utilizzo di risorse proprie.

Per questa categoria di personale, se, dipendente, si può fare riferimento agli importi tabellari dei CCNL del relativo settore (es.: se organismi di consulenza in genere si applica il CCNL Terziario, Distribuzione e servizi oppure, se altri dipendenti, esempio CCNL Studi professionali, studi professionali tributaristi, consulenti tributari e contabili - Studi professionali tecnici ingegneri architetti geometri), applicando la metodologia 3.A), descritta nel paragrafo precedente.

A norma dell'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, possano essere applicati metodi di OSC per tipi analoghi di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un sistema finanziato su scala nazionale, pertanto, la rendicontazione delle spese di consulenze (se consulente lavoratore autonomo) può anche essere effettuata applicando i valori determinati da RRN-ISMEA nella "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR – 2018", aggiornata al 2023¹⁰. Il documento della RRN propone alle ADG dei PSR 2014/2020 un costo standard del servizio di consulenza valido a livello nazionale ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

Nella definizione delle UCS sono state considerate le seguenti voci di costo necessarie a garantire l'erogazione del servizio: 1) remunerazione del consulente, 2) spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all'azienda/impresa del destinatario finale, 3) spese generali (affitto locali, coordinamento, ecc.).

Per l'identificazione della spesa ammissibile dei consulenti l'UCS è determinata: in **62,00 euro**, per ogni ora di prestazione professionale resa. Pertanto, il costo è determinato moltiplicando il costo standard unitario orario per le ore effettivamente lavorate dal consulente.

¹⁰ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>



3.D Metodologia basata sul tasso forfettario del 20%

Per completezza si riporta un ulteriore metodo di calcolo utilizzabile per la determinazione dei costi del personale con opzioni di costo semplificato si tratta di una opzione di costo semplificata che può essere direttamente utilizzata senza dover effettuare alcun calcolo, “pronta all’uso”.

L’articolo 55, comma 1) del Reg. (UE) 1060/2021 stabilisce che “i costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale”. Ciò significa che i costi diretti per il personale possono essere calcolati in base al suddetto tasso forfettario (applicato ai costi diretti diversi dai costi per il personale) senza che ci sia l’obbligo di sviluppare una metodologia di calcolo per determinare il tasso applicabile¹¹.

4. Riferimenti normativi e di indirizzo

- Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Comunicazione della Commissione “Orientamenti sull’uso delle Opzioni Semplificate in materia di osti nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimenti europei (FONDI SIE) — Versione riveduta (2021/C 200/01)” Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Giugno 2021 https://www.innovaturale.it/it/documenti?combine=costi+semplificati+&type_1=All
- Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla Sottomisura 2.1 dei PSR <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>
- Decreto n. 15 del 29/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://bo-trasparenza.lavoro.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_150_726_1.html

¹¹ “A condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50)”. Reg (UE) art. 55 comma 1.



ALLEGATO 1 – coefficiente correttivo

I contributi previdenziali (INPS) ed assicurativi (INAIL) sono pagati in parte dal dipendente tramite trattenuta in busta paga ed in parte dal datore di lavoro. I primi servono a garantire al lavoratore prestazioni previdenziali come pensione, malattia, maternità, cassa integrazione. Le somme dovute all'INAIL permettono di assicurare i lavoratori da infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'importo di questi contributi varia in base a fattori come:

- Retribuzione annuale lorda (RAL) del dipendente;
- Tipologia di attività svolta dall'azienda;
- Qualifica e ruolo del dipendente.

Generalmente, i contributi previdenziali e assistenziali ammontano in media al 33%¹² della RAL.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente detto anche liquidazione, è una somma di denaro che l'azienda deve corrispondere al dipendente al termine del rapporto di lavoro, a causa di licenziamento, dimissioni o pensionamento. Questa somma, pari alla RAL divisa per 13,5, va messa da parte ogni anno, in modo da poterla rendere disponibile al momento della conclusione del rapporto lavorativo.

Il costo annuo del dipendente è dato dalla somma della RAL, il TFR e i contributi INPS e INAIL a carico del datore di lavoro calcolati per ogni dipendente su base annua.

Rapportando il costo annuo totale alla RAL si ottiene il coefficiente di fattore correttivo, pari al 40%.

Tab. 4 - Calcolo Coefficiente di fattore correttivo

Elementi di calcolo	Formule	Importi
Media Retribuzione annua lorda (*)	a	30.334,22 €
Media oneri previdenziali e assistenziali	$b=a*0,33$	10.010,29 €
Quota TFR	$c=(a/13,5)$	2.246,98 €
Costo annuo dipendente	$d=(a+c+b)$	42.591,49 €
Coefficiente di fattore correttivo	$(d-a)/a$	40%

(*) *Media dalle retribuzioni tabellare, compresa la tredicesima e indennità di funzione, dell'area /inquadramento di livello più alto, dei CCNL Comparto Funzioni locali (triennio 2019-2021) – “Area dei Funzionari ed elevata qualificazione” - e CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026) – Inquadramento “Quadro”.*

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCNL

¹² <https://www.inps.it/it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-e-per-le-imprese/modalita-di-calcolo-dei-contributi-previdenziali.html#:~:text=Le%20aliquote%20delle%20contribuzioni%20ai,19%25%20a%20carico%20del%20lavoratore.>



ReteL.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una piattaforma dove costruire e condividere la conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione sostenuti dalla *misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader* dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal Fondo Comunitario FEASR.

**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Rurale Nazionale
Piano di azione 2024
Scheda progetto Ente 19.1**

Per informazioni:

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420/>

Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RETERURALE>